



COMUNE DI PIACENZA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 03 aprile 2017

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

PRINCIPI

Art. 1 Disciplina, applicazione e interpretazione del regolamento

CAPO II

COSTITUZIONE DEGLI ORGANI, DOVERI DI PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE. DECADENZA E SURROGA

Art. 2 Prima seduta del Consiglio

Art. 3 Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale

Art. 4 Doveri di partecipazione e decadenza dalla carica di Consigliere Comunale

Art. 5 Surrogazione del consigliere comunale

CAPO III

GRUPPI CONSILIARI

Art. 6 Costituzione dei gruppi consiliari

Art. 7 La Conferenza dei Capigruppo

Art. 8 Autonomia funzionale, organizzativa e contabile del Consiglio Comunale
e sue articolazioni

Art. 9 Istituzione, composizione e articolazioni della Segreteria del Consiglio Comunale

Art. 10 Funzioni della Segreteria del Consiglio

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 11 Le Commissioni permanenti

Art. 12 Commissioni speciali, di garanzia e di controllo

Art. 13 Commissione delle Elette

Art. 14 Competenze delle Commissioni permanenti

Art. 15 Commissioni in sede redigente

Art. 16 Composizione delle Commissioni permanenti

Art. 17 Designazione dei consiglieri componenti delle Commissioni

Art. 18 Prima seduta delle Commissioni

Art. 19 Presidenza delle Commissioni

Art. 20 Funzioni di Segreteria

Art. 21 Attribuzioni del Presidente e calendario dei lavori

Art. 22 Convocazione della Commissione

Art. 23 Sostituzione dei Commissari

Art. 24 Partecipazione ai lavori della Commissione

Art. 25 Svolgimento della discussione in Commissione

Art. 26 Validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 27 Ambiti di operatività e facoltà delle Commissioni

Art. 28 Conferenza dei Presidenti di Commissione – Questioni di competenza

CAPO V

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE CONSILIARI

Art. 29 Luoghi delle riunioni del Consiglio Comunale ed esposizione del Gonfalone del Comune

Art. 30 Adunanze aperte

Art. 31 Avvisi di convocazione – modalità e termini di trasmissione

Art. 32 Ordine del giorno del Consiglio

Art. 33 Durata delle sedute consiliari

Art. 34 Diritti e doveri degli Assessori

Art. 35 Proposte di deliberazione

Art. 36 diritto dei componenti il Consiglio all'informazione

CAPO VI

SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 37 Gestione della seduta – funzioni del Presidente del Consiglio

Art. 38 Numero legale per la validità della seduta

Art. 39 Apertura dell'adunanza

Art. 40 Termine dell'adunanza

Art. 41 Designazione e attribuzione degli scrutatori

Art. 42 Sedute pubbliche

Art. 43 Sedute segrete

Art. 44 Deposito di atti e documenti

Art. 45 Accesso nello spazio riservato ai componenti il Consiglio

Art. 46 Indirizzi per le nomine, revoche e designazioni

Art. 47 Comunicazioni e commemorazioni

CAPO VII

DISCIPLINA DELL'AULA

Art. 48 Contegno del pubblico che assiste alle sedute

Art. 49 Tumulto in aula

Art. 50 Comportamento dei componenti il Consiglio

Art. 51 Redazione e approvazione processo verbale

CAPO VIII

ESAME E DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI

Art. 52 Ordine nella trattazione dell'argomento

Art. 53 Discussione generale

Art. 54 Facoltà di parola

Art. 55 Presentazione, discussione, e votazioni degli emendamenti e subemendamenti

Art. 56 Pareri dei Dirigenti responsabili

Art. 57 Ordine del giorno

Art. 58 Questione pregiudiziale

Art. 59 Questione sospensiva

Art. 60 Mozione d'ordine

Art. 61 Fatto personale

CAPO IX

VOTAZIONI

Art. 62 Votazioni per parti separate

Art. 63 Correzioni formali

Art. 64 Dichiarazione di immediata eseguibilità

Art. 65 Votazione palese

Art. 66 Votazione per appello nominale

Art. 67 Votazione per scrutinio segreto

Art. 68 Componente inattivo nella votazione con dispositivo elettronico

Art. 69 Riprova della votazione (controprova nella votazione con con dispositivo elettronico)

Art. 70 Divieto di parola durante la votazione e regolarità delle votazione

Art. 71 Proclamazione del risultato della votazione

CAPO X

FUNZIONE ISPETTIVA E DI INDIRIZZO

Art. 72 Presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni

Art. 73 Interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni

Art. 74 Risposta scritta alle interrogazioni

Art. 75 Iscrizione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale

Art. 76 Decadenza delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni

Art. 77 Interrogazioni e mozioni urgenti

Art. 78 Svolgimento congiunto di interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni distinte

Art. 79 Svolgimento delle interrogazioni

Art. 80 Svolgimento delle interpellanze

Art. 81 Svolgimento delle mozioni e delle risoluzioni

Art. 82 Attuazione delle mozioni e delle risoluzioni

Art. 83 Status economico dei Consiglieri Comunali

Art. 84 Uso della sala consiliare

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85 Trasmissione del Regolamento ai Consiglieri Comunali

Art. 86 Pubblicazione delle deliberazioni

Art. 87 Abrogazione di norme

Art. 88 Entrata in vigore

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari
CAPO I PRINCIPI
Art. 1 <i>Disciplina, applicazione ed interpretazione del regolamento</i>
<p>1. Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio.</p> <p>2. Il Consiglio all'unanimità può decidere di derogare di volta in volta, alle disposizioni di cui al presente Regolamento.</p> <p>3. Il presente regolamento è interpretato secondo i criteri di interpretazione delle norme e tenendo conto delle disposizioni dello Statuto Comunale.</p> <p>4. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, dello Statuto, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.</p>
CAPO II COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DOVERI DI PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE. DECADENZA E SURROGA
Art. 2 <i>Prima seduta del Consiglio</i>
<p>1. Il consigliere anziano di cui all'articolo 12 dello Statuto presiede la prima seduta del Consiglio fino alla proclamazione dell'eletto alla carica di Presidente del Consiglio.</p> <p>2. La prima seduta comprende gli adempimenti di cui all'art. 16 dello Statuto e procede sino all'esaurimento degli stessi.</p>
Art. 3 <i>Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio comunale</i>
<p>1. Il Consiglio procede alla elezione del Presidente a voto palese per appello nominale e a maggioranza assoluta dei componenti. Se dopo due votazioni separate nessun candidato ha ottenuto la maggioranza di cui al precedente periodo, la seduta viene sospesa dal consigliere anziano per almeno ventiquattro ore. Alla ripresa dei lavori si procede alla ripetizione della procedura di elezione del Presidente ed è eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.</p> <p>2. Dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio procede all'elezione del Vicepresidente con le stesse modalità di cui al comma precedente.</p> <p>3. In caso di cessazione dalla carica di Presidente o Vicepresidente il Consiglio Comunale procede alla sostituzione con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.</p> <p>4. Il Presidente e il Vicepresidente costituiscono l'Ufficio di presidenza.</p> <p>5. All'Ufficio di presidenza sono assicurati dal Consiglio il personale, le attrezzature e i servizi necessari all'espletamento delle proprie funzioni.</p>
Art.4 <i>Dovere di partecipazione e decadenza dalla carica di Consigliere Comunale</i>

1. Il Consigliere, in conformità allo Statuto Comunale, ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari delle quali fa parte.
2. Il Consigliere che, nell'ipotesi di cui all'articolo 9 comma 3 dello Statuto, senza giustificati motivi non partecipa a cinque sedute consecutive o ad almeno il cinquanta per cento delle sedute consiliari tenutesi nell'anno precedente è dichiarato decaduto con le procedure di cui ai commi successivi.
3. Il Consigliere può giustificare, esclusivamente in forma scritta, al Presidente del Consiglio comunale l'assenza ad una o più sedute, riferite ad un arco temporale superiore a due mesi. La giustificazione, che deve pervenire prima dell'inizio della seduta alla quale si riferisce, fa venir meno la declaratoria di decadenza.
4. La decadenza è promossa dal Presidente del Consiglio comunale, da un consigliere ovvero da qualsiasi elettore del Comune.
5. La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato il quale avrà diritto di presentare le giustificazioni delle assenze entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica.
6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, con prudente ed equo apprezzamento, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, decorso il termine per la presentazione delle giustificazioni.
Art. 5
<i>Surrogazione del Consigliere comunale</i>
1. Il Consiglio Comunale entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri cessati dalla carica.
2. La surroga avviene con separate deliberazioni seguendo l'ordine temporale delle rispettive cessazioni dalla carica.
3. Non si fa luogo alla surroga qualora, riconoscendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio nei casi previsti dalla legge.
CAPO III
GRUPPI CONSILIARI
Art. 6
<i>Costituzione dei gruppi consiliari</i>
1. Il gruppo consiliare è un'articolazione strumentale del Consiglio. I consiglieri, ancorchè singoli, eletti in una lista che ha partecipato alle elezioni comunali formano un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello espresso dalla lista nella quale è stato eletto, se tale decisione avviene subito dopo le elezioni, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio entro il termine di sette giorni dalla data di adozione della deliberazione di convalida degli eletti. La richiesta di passaggio da un gruppo ad un altro deve essere accettata dal gruppo cui si chiede di aderire.
3. Il consigliere che per qualsiasi motivo intende non far parte di alcun gruppo è incluso d'ufficio dal Presidente del Consiglio in un gruppo non appartenente ad alcuno schieramento detto "gruppo misto".
4. I candidati alla carica di Sindaco non risultati eletti e proclamati consiglieri debbono dichiarare entro il termine di sette giorni dalla convalida a quale gruppo intendono aderire. Se omettono di rendere tale dichiarazione, sono inclusi d'ufficio dal Presidente

del Consiglio nel gruppo misto.
5. I consiglieri che nel corso del mandato dichiarano la loro autonomia dal gruppo di appartenenza possono aggregarsi ad un gruppo esistente, costituire un nuovo gruppo composto da almeno due consiglieri o essere inclusi nel gruppo misto.
6. Qualora i componenti di un gruppo costituitosi successivamente alle elezioni si riducano al di sotto del numero minimo previsto, il gruppo è considerato sciolto e i componenti possono optare per la loro ricollocazione con le modalità di cui al precedente comma 5.
7. Al consigliere subentrato nel corso del mandato si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.
8. Ogni gruppo deve comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio il nome del proprio capogruppo entro il termine di sette giorni dalla data di adozione di deliberazione di convalida degli eletti. La comunicazione del nominativo del capogruppo dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti il gruppo.
9. Nel caso di omessa comunicazione è considerato capogruppo il componente eletto che ha riportato la cifra individuale più alta nella lista alla quale il gruppo si riferisce, secondo l'ordine risultante dal verbale relativo alla proclamazione degli eletti e, nel caso del gruppo misto, il consigliere più anziano per età.
10. Il cambio di denominazione del gruppo è comunicato al Presidente del Consiglio comunale da parte del capogruppo. La nuova denominazione avrà efficacia dall'adozione del conseguente decreto del Presidente del Consiglio, ove necessario; di tale decreto sarà data comunicazione al Consiglio Comunale.
11. L'appartenenza ad un gruppo consiliare o ad un partito non limita la libertà di opinione o di voto del componente, né fa venire meno la sua responsabilità politica nei confronti degli elettori.
12. Nelle dichiarazioni di voto è garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.
Art. 7
<i>La Conferenza dei capigruppo</i>
1. La Conferenza dei capigruppo è costituita con decreto del Presidente del Consiglio ed è composta dai capi dei singoli gruppi. E' convocata e presieduta dal Presidente che ne dirige i lavori.
2. La Conferenza è convocata con scadenza almeno mensile e ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità con avviso inviato per via telematica con almeno quarantotto ore di anticipo prima della seduta convocata, riportante l'ordine del giorno degli argomenti posti in discussione. La Conferenza è altresì convocata su richiesta di almeno due dei suoi componenti, i quali rappresentino un quarto dei consiglieri comunali, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data in cui perviene al protocollo del Comune la richiesta stessa, che deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.
3. La Conferenza dei capigruppo si pronuncia: <ol style="list-style-type: none"> 1. sulle questioni attinenti la programmazione dei lavori del Consiglio, tenuto conto: <ol style="list-style-type: none"> a) degli adempimenti posti dalle leggi e dai regolamenti; b) delle priorità indicate dal Sindaco; c) delle richieste di un quinto dei consiglieri, della Giunta, dei singoli consiglieri, delle Commissioni consiliari permanenti e dei titolari dei diritti di partecipazione di cui all'articolo 43 dello Statuto 2. sulle modalità, i tempi di attuazione del programma e l'ordine dei lavori della seduta consiliare

3. sul periodo di sospensione feriale del Consiglio e delle Commissioni
4. sulle questioni procedurali
5. sull'interpretazione delle norme del presente regolamento in relazione ad eccezioni sollevate dai consiglieri
6. sulle comunicazioni da rivolgere al Consiglio e quelle che i capigruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi gruppi
7. sulla utilizzazione dei locali, dei servizi e delle attrezzature assegnati per l'espletamento delle funzioni dell'Ufficio di presidenza e dei gruppi consiliari
8. sulle proposte di modificazioni ed aggiunte al presente regolamento. formulate dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco, dai consiglieri, dalle Commissioni consiliari permanenti o dalla stessa conferenza, che si dimostrino necessarie
9. sulla regolamentazione dell'utilizzo della sala del Consiglio comunale
10. su quant'altro è attribuito alla sua competenza dal presente regolamento o dal Consiglio con appositi incarichi.

4. Se la questione sulla interpretazione del presente regolamento è sollevata nel corso di una adunanza del Consiglio, il Presidente può sospendere la trattazione dell'argomento al quale la questione si riferisce, convocando immediatamente la Conferenza dei capigruppo perché esprima una proposta o un parere. E' fatto comunque salvo il potere del Consiglio di decidere sulla questione.

5. Sul programma dei lavori, che deve favorire l'equilibrio tra le responsabilità politiche, familiari e professionali, sugli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute consiliari, sulle modalità e sui tempi di attuazione del programma le decisioni della Conferenza dei capigruppo devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

Nel caso la maggioranza richiesta non fosse raggiunta provvede il Presidente del Consiglio. E' fatta salva la facoltà del Presidente del Consiglio di adeguare il calendario delle sedute del Consiglio alle circostanze sopraggiunte sentendo la Conferenza.

6. Le determinazioni assunte dalla Conferenza sono comunicate al Sindaco e al Segretario generale; quelle assunte dal Presidente del Consiglio anche ai capigruppo.

7. Alle conferenze ogni capogruppo può farsi sostituire da un altro componente del gruppo. Possono partecipare ai lavori della Conferenza dei capigruppo, con diritto di parola, il Sindaco o un assessore delegato, il Vicepresidente del Consiglio e, su invito del Presidente del Consiglio, i componenti la Giunta e i Presidenti delle Commissioni consiliari.

Alle sedute della Conferenza assiste il segretario comunale o un dipendente del Comune da lui delegato per la verbalizzazione.

8. Le sedute della Conferenza dei capigruppo non sono pubbliche.

9. Per la validità delle riunioni della Conferenza è richiesta la presenza della maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati dai capigruppo. Il Presidente del Consiglio dà esecuzione alle decisioni di cui al precedente periodo.

Se dopo la seconda convocazione, disposta in via d'urgenza, tale maggioranza non è raggiunta, il Presidente del Consiglio provvede prescindendo dal parere della conferenza.

10. Per il funzionamento della Conferenza si applicano, in quanto non diversamente stabilito, le disposizioni del presente regolamento sulle commissioni permanenti.

Art. 8

Autonomia funzionale, organizzativa e contabile del Consiglio comunale e delle sue articolazioni

1. La struttura organizzativa del Consiglio comunale è informata, nel rispetto della

normativa vigente, alla piena autonomia funzionale, organizzativa e contabile, nell'ambito degli stanziamenti assegnati.

2. Il Consiglio comunale e le sue articolazioni, per l'esercizio delle loro funzioni, dispongono, nell'ambito del bilancio del Comune, di appositi stanziamenti gestiti in conformità alla normativa vigente.

3. Il Presidente del Consiglio comunale, conformemente a decisione assunta dalla Conferenza dei capigruppo sulla base delle proposte formulate dal Presidente medesimo e dai Presidenti delle Commissioni consiliari, richiede al Sindaco l'iscrizione nel bilancio annuale di previsione di appositi stanziamenti per il funzionamento degli organismi consiliari.

4. Lo stanziamento destinato ai gruppi consiliari è, di regola, ripartito secondo i seguenti criteri: una quota uguale per ogni gruppo ed una quota commisurata alla consistenza numerica del singolo gruppo.

Art. 9

Istituzione, composizione e articolazioni della Segreteria del Consiglio comunale

1. Al fine di garantire l'autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria del Consiglio comunale e di assicurare il migliore esercizio delle funzioni allo stesso attribuite, è istituito un apposito Ufficio denominato "Segreteria del Consiglio comunale".

2. Un dirigente è responsabile della gestione organizzativa, tecnica e finanziaria, della Segreteria del Consiglio comunale secondo i principi che regolano le funzioni dirigenziali e sulla base degli indirizzi del Presidente del Consiglio comunale.

.

Art. 10

Funzioni della Segreteria del Consiglio

1. La Segreteria del Consiglio svolge le seguenti funzioni di supporto ed assistenza al Consiglio comunale, al Presidente del Consiglio, alle Commissioni consiliari, alla Conferenza dei capigruppo ed ai gruppi consiliari, in collaborazione con il Segretario Generale:

- supporto logistico e di gestione, anche contabile;
- supporto tecnico-amministrativo;
- supporto tecnico-giuridico;
- informazione, comunicazione e relazioni esterne;
- coordinamento nell'attuazione delle norme in materia di accesso agli atti ed informazioni da parte dei consiglieri comunali;
- adempimenti concernenti lo status del Presidente del Consiglio comunale e dei consiglieri;
- collaborazione con il Segretario Generale per i lavori delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa verbalizzazione;
- ogni altra funzione di supporto ad essa assegnata con decisione motivata dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 11
<i>Le commissioni permanenti</i>
1. Le Commissioni consiliari permanenti, in conformità ai principi dello Statuto, sono istituite per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio e per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, nella seduta immediatamente successiva alla prima, <i>o a quella istitutiva</i> , delibera con votazione palese il numero dei consiglieri che compongono le Commissioni e i voti attribuiti ad ognuno di essi. Tale delibera è proposta dal Presidente del Consiglio, previa consultazione della Conferenza dei capigruppo.
3. In seno ad ogni Commissione deve essere garantita la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari che ne fanno richiesta. I gruppi che non hanno propri rappresentanti in una Commissione sono informati dei lavori della stessa dal Presidente.
4. I consiglieri possono farsi assistere, nel corso dei lavori delle Commissioni consiliari di cui sono membri, da un esperto di propria fiducia, previa comunicazione scritta al Presidente della Commissione. Gli esperti non hanno diritto di parola né di voto e non possono assistere alle sedute segrete delle Commissioni. Essi devono essere esenti dalle cause di ineleggibilità e incompatibilità che la legge stabilisce per i consiglieri comunali; dell'insussistenza di tali cause si farà garante il consigliere che richiede l'intervento dell'esperto di propria fiducia previa presentazione di dichiarazione di esenzione sottoscritta dallo stesso.
Art. 12
<i>Commissioni speciali, di garanzia e di controllo</i>
1. Il Consiglio può costituire Commissioni speciali, anche con funzioni di garanzia e controllo, formate da consiglieri, per svolgere indagini, studi e inchieste su materie di competenza comunale o che comunque interessino il comune e le istituzioni, aziende speciali e concessionarie di pubblici servizi.
2. Per il funzionamento di tali Commissioni si applicano, se non diversamente stabilito, le disposizioni del presente regolamento sulle commissioni permanenti. In particolare la Presidenza delle commissioni speciali deve essere attribuita ad un Consigliere appartenente all'opposizione consiliare.
3. Alle Commissioni speciali non è opponibile da parte dei dipendenti comunali il segreto d'ufficio
Art. 13
<i>Commissione delle elette</i>
1. Il Consiglio comunale può istituire una commissione speciale composta dalle consigliere comunali, denominata Commissione delle Elette, la quale svolge un'azione di promozione di politiche di pari opportunità. L'istituzione di tale Commissione avviene su richiesta sottoscritta dalla maggioranza assoluta delle consigliere elette. Alla Commissione delle elette si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari riguardanti le commissioni consiliari permanenti.
2 La proposta di deliberazione è predisposta dalla Segreteria del Consiglio Comunale ed iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Il Presidente del Consiglio comunale convoca la prima seduta della Commissione entro venti giorni dalla esecutività della deliberazione di istituzione.

3 La Commissione delle elette, quando ritenga che una proposta di deliberazione assegnata ad una Commissione consiliare permanente, presenti aspetti di proprio specifico interesse, ne richiede la trasmissione e può esprimere un parere consultivo in proposito entro dieci giorni dalla trasmissione.

La Commissione può anche svolgere attività di studio e di indagine su tematiche che afferiscono alle politiche di genere, i cui risultati possono essere poi assunti dal Consiglio o dalla Giunta per opportune iniziative condivise.

4. La Commissione delle elette invia al Consiglio comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno una propria relazione scritta, approvata all'unanimità delle consigliere componenti la Commissione medesima. In caso di mancata unanimità, la Commissione potrà inviare al Consiglio una relazione di maggioranza ed una di minoranza.

5. Per la validità delle riunioni della Commissione delle elette è richiesta la presenza della maggioranza assoluta delle consigliere componenti.

6. Le deliberazioni della Commissione sono assunte a maggioranza assoluta delle consigliere presenti

Art. 14

Competenze delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni sono istituite in numero di *cinque* ed hanno competenza nelle seguenti materie:

1. organizzazione istituzionale e sviluppo civile
2. assetto ed utilizzazione del territorio
3. servizi sociali, formativi e culturali
4. sviluppo economico
5. *prevenzione e contrasto delle mafie e della corruzione, promozione della cultura della legalità.*

La deliberazione consiliare costitutiva delle Commissioni ne individua le specifiche competenze. In caso di conflitto sulle competenze verrà richiesto il parere della Segreteria del Consiglio Comunale.

2. Le Commissioni esprimono il proprio parere facoltativo su ogni schema di provvedimento, problema o questione sui quali siano richieste di pronunciarsi dal Sindaco e dalla Giunta ed esprimono il proprio parere obbligatorio sulle proposte di deliberazioni concernenti gli atti di competenza del Consiglio.

Il Sindaco, tramite i responsabili degli uffici competenti per materia, assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio di competenza, gli schemi di provvedimenti sugli argomenti propri di ogni Commissione proposti da lui stesso e dalla Giunta.

Ove lo stesso oggetto investa materia interessante più Commissioni, questo è assegnato contestualmente alla Commissione con competenza prevalente per l'esame generale ed alle altre Commissioni interessate per l'esame di aspetti particolari.

3. Oltre alle materie individuate secondo i commi 1 e 2 le singole Commissioni hanno anche competenza per ogni materia affine; esse possono suddividersi in gruppi di lavoro relativamente a determinati settori, materie, affari o problemi nonché assegnare a loro membri speciali incarichi, anche permanenti.

Le commissioni inoltre possono dibattere su argomenti amministrativi di interesse della comunità locale, approvando eventuali ordini del giorno da trasmettere al Sindaco e al Presidente del Consiglio per quanto di rispettiva competenza.

4. Le proposte di deliberazione delle Commissioni devono essere corredate dei pareri previsti dalla legge.

5. Le Commissioni, che esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio, propongono al Presidente del Consiglio l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di proprie questioni.

6. Per quanto concerne i regolamenti comunali e quelli riguardanti le istituzioni appartenenti al Comune, il parere è espresso dalla Commissione competente per materia, previa acquisizione del parere della Commissione Organizzazione Istituzionale e Sviluppo Civile. I rispettivi pareri possono essere espressi anche in seduta congiunta.

7. Le Commissioni non hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, né di emanare direttive, né di procedere ad imputazioni di responsabilità.

Art. 15

Commissioni in sede redigente

1. Il Consiglio comunale, dietro presentazione di apposita mozione che stabilisca criteri e principi direttivi, può decidere con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, di deferire alle competenti Commissioni permanenti la formulazione di una proposta di deliberazione o l'esame di una questione, riservandosi l'approvazione finale con una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti ad un componente per gruppo.

Art. 16

Composizione delle Commissioni permanenti

1. Ogni gruppo consiliare è rappresentato nelle Commissioni con criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi, nelle quali esprime tanti voti quanti sono i consiglieri appartenenti al gruppo costituito ai sensi del presente Regolamento. Ogni consigliere può esprimere di norma al massimo quattro voti.

2. Ogni consigliere ha diritto di far parte di almeno una Commissione, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del precedente art. 11. Egli esprime i voti attribuiti con la deliberazione di cui al precedente articolo 11, comma 2. Uno stesso consigliere può appartenere a più di una Commissione.

Art. 17

Designazione dei consiglieri componenti delle Commissioni

1. Ogni capogruppo designa i consiglieri in numero corrispondente a quello assegnato al gruppo che presiede con la deliberazione di cui al precedente articolo 11, comma 2, e ne dà comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio entro il termine di cinque giorni dalla data di esecutività della detta deliberazione. Nel caso di omessa o parziale comunicazione nei termini sopra stabiliti e fino a quando la stessa non verrà resa in attuazione della detta deliberazione, trova applicazione il primo periodo dell'articolo 11, comma 3, del presente Regolamento,.

2. Il Presidente del Consiglio, entro tre giorni decorrenti dalla data in cui è pervenuta l'ultima comunicazione di cui al precedente comma 1, con proprio decreto, costituisce in base ai nominativi designati, le Commissioni consiliari permanenti e ne convoca la riunione per gli adempimenti di cui al successivo articolo 18. Il Presidente del Consiglio dà comunicazione della composizione delle singole Commissioni al Consiglio.

3. Ogni gruppo procede, con le modalità di cui ai commi precedenti, alla sostituzione dei consiglieri designati in caso di loro dimissioni dalla Commissione o di impedimenti permanenti dagli stessi attestati. Il Presidente del Consiglio comunale, entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede con proprio decreto alla modifica della

composizione della Commissione.
Art. 18
<i>Prima seduta delle Commissioni</i>
<p>1. La prima seduta delle Commissioni è convocata dal Presidente del Consiglio comunale, il quale la presiede fino alla proclamazione dell'eletto alla carica di Presidente della Commissione.</p> <p>Tale seduta avrà luogo entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 2 del precedente articolo 17.</p>
Art. 19
<i>Presidenza delle Commissioni</i>
<p>1. Ogni Commissione ha un Presidente e due Vicepresidenti, che lo coadiuvano nella direzione dei lavori, eletti nella prima seduta fra i componenti della Commissione a voto palese ed a maggioranza assoluta dai commissari presenti.</p> <p>Se l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti non avviene entro il termine stabilito, ad essa provvede il Consiglio entro il termine dei successivi trenta giorni.</p> <p>2. Con mozione motivata, approvata con la maggioranza di cui al precedente primo comma, Presidente e/o Vicepresidenti possono essere revocati dalle cariche.</p> <p>3. Il Presidente ed i Vicepresidenti di una Commissione non possono essere eletti ad incarichi in altre commissioni permanenti.</p> <p>4. Ove un Presidente di Commissione comunichi il proprio impedimento temporaneo ad esercitare le funzioni amministrative connesse alla carica o è assente, ne fa le veci il Vicepresidente più anziano di età. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui per qualsiasi motivo il posto di Presidente sia vacante.</p>
Art. 20
<i>Funzioni di segreteria</i>
<p>1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un impiegato comunale designato dal Segretario Generale sentito il responsabile dell'ufficio interessato.</p> <p>Il segretario collabora con il Presidente – nelle forme di cui ne sia da questi richiesto – ai fini del raggiungimento degli scopi della Commissione.</p> <p>2. Al segretario spetta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - registrare le presenze e le assenze dei commissari e la durata della partecipazione dei singoli alla seduta - compilare il verbale contenente le deliberazioni, gli atti e i punti essenziali della discussione relativi ad ogni singolo argomento all'ordine del giorno, - registrare il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta e i nominativi dei commissari astenuti, non partecipanti alla votazione, contrari e favorevoli. <p>I membri della Commissione hanno facoltà di far verbalizzare integralmente proprie dichiarazioni.</p> <p>3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Un estratto del verbale riportante esclusivamente la validità della seduta e l'esito della votazione è immediatamente trasmesso a chi ha richiesto il parere, a cura del segretario, per la sua acquisizione alla proposta.</p> <p>4. La Commissione, su richiesta dei due terzi dei membri presenti, può disporre che si rediga il resoconto integrale della discussione relativa ad argomenti di particolare rilevanza od interesse.</p>

5. All'inizio della seduta viene di norma approvato il verbale della seduta precedente. Ogni componente può chiedere di apportare rettifiche o correzioni al verbale della precedente seduta con interventi che non possono superare i tre minuti.
6. Per ogni Commissione deve essere istituito un archivio permanente degli atti esaminati ed il massimario dei pareri espressi.
7. I processi verbali sono atti interni delle Commissioni. Dopo l'approvazione, copia degli stessi è trasmessa al Sindaco e ai consiglieri che ne facciano richiesta. La Commissione può decidere se renderli in tutto o in parte pubblici.

Art. 21

Attribuzioni del Presidente e calendario dei lavori

1. Il Presidente convoca la Commissione, formula l'ordine del giorno, presiede le sedute e ne dirige i lavori.
2. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali è riunito il Consiglio, la Giunta, altre Commissioni permanenti o la Conferenza dei capigruppo. Il Sindaco e i Presidenti di Commissioni consiliari permanenti si comunicano reciprocamente il calendario delle riunioni.
3. La data di convocazione delle riunioni di Commissioni per le quali è richiesta la presenza dei soggetti estranei alla stessa è concordata dal Presidente con gli interessati.
4. Più Commissioni possono riunirsi in seduta congiunta per l'esame di questioni che rientrano nella competenza di ciascuna di esse. Trovano in tale caso applicazione, per ciascuna Commissione, le disposizioni di cui al successivo articolo 26 in materia di validità delle sedute e delle deliberazioni.
La seduta comune è presieduta dal Presidente più anziano di età.
5. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle sedute trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai successivi articoli 48 (Contegno del pubblico che assiste alle sedute) e 50 (Comportamento dei componenti il Consiglio).
6. Quando in Commissione sorga un tumulto e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende la seduta per non più di quindici minuti.
Se il tumulto continua, il Presidente toglie la seduta e informa per iscritto dell'accaduto il Presidente del Consiglio. Il Presidente riunisce la Commissione entro cinque giorni.

Art. 22

Convocazione della Commissione

1. La Commissione è convocata, per iniziativa del Presidente, per l'espressione dei pareri di cui al precedente articolo 14 o su richiesta scritta, opportunamente motivata, di un numero di consiglieri, appartenenti alla Commissione, che siano espressione numerica di un quarto dei consiglieri assegnati al Consiglio.
2. La richiesta di convocazione da parte dei commissari deve contenere, l'indicazione della questione di competenza.
La riunione deve avere luogo entro quindici giorni da quando essa pervenga al Presidente della Commissione.
3. E' ammessa la convocazione delle Commissioni con un medesimo avviso di più riunioni che si svolgano nella stessa settimana
4. Gli avvisi di convocazione integrati dagli allegati con l'elenco degli oggetti da trattare sono comunicati di norma per via telematica, con almeno quarantotto ore di anticipo rispetto alla seduta della Commissione convocata, ai commissari, al Sindaco, ai capigruppo, all'ufficio di Presidenza, alla presidenza della Commissione delle elette

(ove costituita) e a tutti i consiglieri.
In caso d'urgenza, gli avvisi devono essere fatti pervenire almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per la riunione.

5. L'avviso di convocazione è depositato presso le sedi dei gruppi consiliari e pubblicato all'albo pretorio on line.

6. L'avviso di convocazione della prima seduta della Commissione deve pervenire ai suoi componenti almeno cinque giorni prima della data in cui la stessa è convocata.

Art. 23

Sostituzione dei Commissari

1. I commissari che non possono intervenire ad una singola seduta della propria Commissione, possono farsi sostituire ad ogni effetto, per l'intero corso della seduta, da un consigliere appartenente allo stesso gruppo consiliare, previa comunicazione per iscritto consignata al Presidente della Commissione prima dell'inizio della seduta o nel corso della stessa.

Per una seduta non può essere concessa ad un collega dello stesso gruppo, componente della commissione, più di una delega.

2. Ogni gruppo, con nota del proprio capogruppo, può per un determinato oggetto sostituire un proprio commissario con un altro componente, previo avviso scritto al Presidente della Commissione prima dell'inizio della seduta.

Art. 24

Partecipazione ai lavori della commissione

1. Le Commissioni, per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo 14, possono ascoltare gli amministratori delle istituzioni, delle aziende speciali e dei consorzi, i rappresentanti di società a partecipazione comunale, gli amministratori dell'azienda sanitaria locale, le rappresentanze degli enti, associazioni e formazioni sociali nei quali si esprimono gli interessi, l'utilità pubblica e la volontà della popolazione del Comune.

2. Qualora la Commissione debba esprimere i pareri di cui all'articolo 14, il Sindaco e gli assessori interessati alle questioni da trattare sono invitati a partecipare alle riunioni. Negli altri casi, gli stessi possono partecipare alle riunioni ove invitati dal Presidente. Se richiesto da almeno quattro membri della Commissione o dal Presidente, il Sindaco e gli assessori devono assicurare la propria partecipazione alle riunioni concordando la data della seduta con il Presidente della Commissione.

3. Le Commissioni possono chiedere al Collegio dei revisori dei conti relazioni specifiche sulla regolarità delle procedure finanziarie, contabili, tecniche ed amministrative seguite dagli uffici, dalle istituzioni. Analoghe relazioni possono essere chieste ai revisori dei conti delle aziende speciali.

4. Le Commissioni possono chiedere al Consiglio, con provvedimento motivato e senza oneri a carico del bilancio dell'Ente,, di avvalersi, per oggetti determinati, della collaborazione di esperti estranei all'Amministrazione. Le deliberazioni devono garantire la partecipazione di esperti indicati anche dalle minoranze. La delibera di nomina è disposta dal Sindaco conformemente alle determinazioni assunte dal Consiglio.

5. Per la trattazione di determinati argomenti le Commissioni - nelle forme e con le modalità dalle stesse stabilite - possono deliberare di procedere a pubbliche udienze conoscitive.

6. Le Commissioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare sopralluoghi o comunque convocarsi fuori sede per lo svolgimento di consultazioni

informandone preventivamente il Presidente del Consiglio.
7. I componenti del Consiglio, ove non facciano parte di una Commissione in via permanente, hanno diritto di partecipare ai lavori della stessa, senza diritto di voto, ma con diritto di intervento.
8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche tranne quando l'argomento in trattazione riguardi apprezzamenti sulle persone, quando la pubblicità possa compromettere interessi patrimoniali del Comune o, quando la Commissione lo abbia deliberato a maggioranza assoluta dei voti rappresentati dai Commissari, in relazione alla natura della materia da trattare.
Art. 25
<i>Svolgimento della discussione in Commissione</i>
1. La discussione su ciascun oggetto è introdotta dal Presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato. La discussione prosegue con gli interventi dei consiglieri, che, su ciascun oggetto, possono parlare complessivamente per non più di dieci minuti.
2. I componenti delle Commissioni possono dare, con interventi che non possono durare più di cinque minuti, spiegazioni del proprio voto prima della votazione finale
3. Gli interventi per fatto personale, per richiami al regolamento o all'ordine del giorno dei lavori e delle votazioni non devono superare i tre minuti.
4. Il tempo stabilito al comma 1 è raddoppiato su richiesta resa per iscritto al Presidente della Commissione da un numero di commissari il cui voto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16, rappresentati almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Consiglio. In ogni caso, i tempi di cui 1 e 2 sono raddoppiati quando la discussione riguardi le proposte di deliberazione indicate all'articolo 54 comma 8 del presente Regolamento.
Art. 26
<i>Validità delle sedute e delle deliberazioni della Commissione</i>
1. Per la validità delle sedute delle Commissioni occorre la presenza di tanti commissari il cui voto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16, rappresenti almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Consiglio. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta e, nel corso di questa, prima di ogni votazione.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione per non più di mezz'ora della seduta. Alla ripresa la seduta è valida se sia stato ripristinato il numero legale, in caso contrario la seduta è sciolta.
3. Le deliberazioni delle Commissioni sono valide quando siano prese a maggioranza assoluta dei voti rappresentati dai partecipanti alla votazione.
4. Le votazioni sono svolte per alzata di mano.
5. Le Commissioni possono discutere e deliberare soltanto gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Art. 27
<i>Ambiti di operatività e facoltà delle Commissioni</i>

1. Nel caso in cui le Commissioni esprimano parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificatamente formulate, la proposta originaria dovrà essere sottoposta ai titolari dell'iniziativa i quali potranno motivatamente confermarla nel testo originario.

2. Nell'esercizio delle attività loro attribuite, le Commissioni possono richiedere al Sindaco l'esibizione dei documenti che hanno concorso alla formazione dello schema di provvedimento sottoposto al loro esame e di qualunque altro atto o documento concernente l'amministrazione del personale, la gestione del bilancio e del patrimonio del Comune e degli atti adottati dalle aziende speciali, dai consorzi e dalle istituzioni.

3. Le Commissioni hanno facoltà di ascoltare, previa comunicazione al Sindaco, i dirigenti degli uffici comunali, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni ed hanno come loro supporto operativo gli apparati tecnico-amministrativi degli uffici competenti per materia.

4. La Commissione per esprimere il proprio parere sulle singole questioni, ha dieci giorni di tempo decorrenti dalla data in cui pervengono alla presidenza della Commissione, salvo proroga per argomenti di particolare rilievo da accordarsi dal Sindaco su richiesta del Presidente. Trascorso tale termine senza che la Commissione abbia reso il suo parere, le proposte saranno sottoposte all'esame dell'organo competente.

5. Per ciascuna questione o proposta la Commissione può nominare un relatore incaricato di riferire, per iscritto o oralmente, in Consiglio. In tale caso è sempre in facoltà delle opposizioni di nominare un proprio relatore.

6. La Commissione può disporre la redazione di comunicati riguardanti gli argomenti trattati. Ai lavori della Commissione possono partecipare uno o più addetti dell'Ufficio Stampa del Comune e gli operatori dei mass media al fine di pubblicizzarne i lavori.

7. Per eccezionali motivi di urgenza e con provvedimento motivato, il Sindaco può richiedere al Presidente del Consiglio di mettere direttamente all'ordine del giorno del Consiglio proposte di deliberazioni senza avere acquisito il preventivo parere obbligatorio della competente Commissione. Il Consiglio ha comunque la facoltà di decidere l'invio all'esame della Commissione interessata dell'argomento così iscritto all'ordine del giorno fissando i termini per l'espressione del parere.

8. Per l'attività ed il funzionamento delle Commissioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente regolamento per il Consiglio comunale.

Art. 28

Conferenza dei Presidenti di Commissione – Questioni di competenza

1. Il Presidente del Consiglio comunale, con proprio provvedimento costituisce la Conferenza dei Presidenti di Commissione composta dai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali.

La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio; ad essa spetta l'armonizzazione del programma di lavoro delle Commissioni.

2. Sulle questioni di competenza tra le Commissioni, sollevate da almeno tre consiglieri o da un Presidente di Commissione, decide un collegio convocato dal Presidente del Consiglio comunale, composto dai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti; del suddetto collegio faranno parte anche i Presidenti delle Commissioni speciali qualora trattasi di argomenti di presumibile loro competenza.

3. Alla Conferenza dei Presidenti ed al collegio di cui al comma 2 si applicano le disposizioni, in quanto compatibili, previste per la riunione della Conferenza dei Capigruppo.

CAPO V
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE CONSILIARI
Art. 29
<i>Luoghi delle riunioni del Consiglio comunale ed esposizione del gonfalone del Comune</i>
1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono di regola nell'apposita sala del Palazzo comunale.
2. Nella sala, che è destinata ai componenti del Consiglio Comunale, della Giunta e della segreteria, uno spazio apposito è riservato al pubblico, alla stampa e agli operatori radiotelevisivi.
3. Nei giorni di seduta sarà esposto all'interno della sala consiliare e all'esterno del palazzo comunale, il gonfalone oltre alla bandiera nazionale e quella dell'Unione Europea.
4. Il Presidente, sentito il Sindaco e i Capigruppo consiliari, può stabilire in via eccezionale, quando sussistono particolari esigenze, di riunire il Consiglio in sede diversa.
Art. 30
<i>Adunanze "aperte"</i>
1. Il Consiglio Comunale può essere convocato in seduta "aperta" per la trattazione di argomenti di particolare importanza.
2. A tale seduta possono partecipare tutti i cittadini singoli od in rappresentanza di enti, associazioni o gruppi, portatori di interessi particolari o diffusi. Possono altresì essere invitati organi di governo di altri enti territoriali.
3. La Conferenza dei Capigruppo consiliari determinerà di volta in volta modalità e procedure per lo svolgimento della seduta ed il Presidente del Consiglio le renderà note all'apertura della seduta stessa
4. Durante la seduta "aperta" possono essere approvate mozioni e ordini del giorno relativi all'argomento in oggetto, ma non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa a carico del Comune
Art. 31
<i>Avvisi di convocazione – Modalità e termini di trasmissione</i>
1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed il Sindaco, fissa il giorno della adunanza consiliare. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, entro termini fissati dalla legge e dallo statuto, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, salvo che si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze del Consiglio, in nessun caso potrà essere iscritto all'ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio, sentiti gli uffici, ove necessario, dovrà darne comunicazione scritta al proponente, entro sessanta giorni decorrenti dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio, la quale viene immediatamente registrata al Protocollo generale dell'ente. Quando nella richiesta è precisato che per le questioni da iscrivere all'ordine del

giorno il Consiglio deve effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni, per ciascuna di esse deve essere allegata una relazione che illustra l'oggetto da trattare; in questi casi la Conferenza dei Capigruppo ha facoltà di stabilire i tempi di intervento in relazione allo svolgimento della seduta.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede nella quale la medesima ha luogo ed è pubblicato, unitamente all'ordine del giorno, all'albo pretorio o con altra modalità prevista dalla legge, e trasmesso ai Consiglieri, al Sindaco ed al Segretario Generale, di norma mediante sistemi telematici di comunicazione come disposto dai successivi commi 4 e 5 o, su richiesta del Consigliere, mediante deposito nella sede comunale.
3. L'avviso precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o se viene convocata d'urgenza; in mancanza, l'adunanza è ordinaria.
4. Il Consiglio è convocato mediante avviso di convocazione da notificare ai componenti a mezzo di Posta Elettronica Certificata almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta. In caso di convocazione d'urgenza, l'avviso deve essere notificato – con le medesime modalità di cui al precedente periodo - ventiquattro ore prima, ma se la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiede, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
5. Fino a quando non è stata effettuata l'assegnazione di caselle di Posta Elettronica Certificata di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione alla residenza anagrafica del componente, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso alla residenza. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento
7. Alle convocazioni inviate mediante modalità telematica vengono allegati i documenti delle pratiche in oggetto, ove possibile, tramite file digitali.
8. La ritardata o omessa consegna o spedizione degli avvisi determina l'invalidità della convocazione e la conseguente nullità delle deliberazioni assunte nel corso della seduta. L'invalidità è sanata qualora il consigliere partecipi alla seduta
9. Entro i termini previsti per la notifica ai componenti del Consiglio, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della Segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito a mezzo PEC: - al Vicesindaco e agli assessori - al Collegio dei revisori dei conti - ai dirigenti responsabili degli uffici
10. Se dopo la trasmissione degli avvisi di convocazione, occorre aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti ed improrogabili, sentita la Conferenza dei Capigruppo, è dato avviso ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
11. La motivazione dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno in via d'urgenza può essere sindacata dal Consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata alla seduta successiva, salvo che il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.
12. Nel calcolo dei termini non si computa il giorno della trasmissione dell'avviso di convocazione, si considera il giorno in cui ha luogo la seduta e sono compresi i giorni festivi.
13. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore

<p>a venti giorni, quando, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, lo richieda il Sindaco, la Giunta, un quinto dei Consiglieri in carica o una delle Commissioni consiliari permanenti inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.</p>
<p>14. Il Presidente, per opportuna conoscenza dei cittadini, dispone la pubblicazione sul sito del Comune di Piacenza della sede, del giorno, dell'ora di convocazione del Consiglio e degli argomenti da trattare nella seduta.</p>
<p>Art. 32</p>
<p><i>Ordine del giorno del Consiglio</i></p>
<p>1. Dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta, nel quale sono indicati, mediante un numero progressivo, i distinti argomenti della seduta, individuati da una proposizione che descrive in modo chiaro ed inequivocabile il contenuto essenziale.</p>
<p>2. Il Presidente stabilisce l'elenco degli argomenti da trattare nel corso delle sedute del Consiglio comunale (ordine del giorno).</p>
<p>3. L'elenco segue, di norma, un ordine di precedenza per la discussione delle proposte stabilito come segue:</p> <p>a) deliberazioni in senso tecnico;</p> <p>b) atti ispettivi e di indirizzo.</p> <p>c) comunicazioni dei Consiglieri;</p> <p>d) comunicazioni del Sindaco o di un componente della Giunta.</p>
<p>4. Hanno diritto di intervento durante il prescritto punto c) del terzo comma, secondo le tempistiche e le regolamentazioni di cui all'art. 47 del presente regolamento, i consiglieri comunali che risultino presenti in aula al termine dell'esame dei punti inseriti all'ordine del giorno della convocazione del consiglio comunale come da avviso notificato.</p>
<p>5. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza. Tuttavia, qualora la Conferenza dei Capigruppo lo decida preliminarmente o il Consiglio comunale lo decida all'unanimità, potranno essere discussi e votati argomenti che non richiedano l'adozione di una deliberazione in senso tecnico .</p>
<p>6. La modifica dell'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, richiesta dal Presidente o da un consigliere, può essere decisa dal Consiglio previo il consenso di tutti i proponenti gli oggetti interessati dalla modifica presenti in aula. La votazione in caso di opposizione, è svolta in modo palese dopo l'intervento del Sindaco e di un consigliere contro e di uno a favore per non più di tre minuti.</p>
<p>7. Le proposte di deliberazioni, unitamente agli atti e documenti che delle stesse costituiscono parte integrante od allegato, iscritte all'Ordine del Giorno devono essere depositate presso la segreteria generale il medesimo giorno della convocazione.</p>
<p>8. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.</p>
<p>9. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione, durante le ore di ufficio, di tali atti e di chiederne copia.</p>
<p>10. L'Amministrazione garantisce ai Consiglieri la disponibilità degli atti inseriti all'ordine del giorno, ove possibile, in via telematica.</p>
<p>Art. 33</p>
<p><i>Durata delle sedute consiliari</i></p>

1. Il Presidente del Consiglio sentito il capigruppo può stabilire il tempo massimo di durata del Consiglio.
2. Qualora non venga esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, questi vengono inseriti nella successiva seduta con ordine di precedenza rispetto agli altri, fermo restando l'ordine di trattazione stabilito dal presente regolamento.
3. In caso di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno per le quali sia prevista l'adozione entro scadenze o termini stabiliti dalla legge o da atti amministrativi generali, la trattazione delle medesime si protrae fino al completamento delle relative operazioni di voto.
4. Il Consiglio, qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti può decidere a maggioranza il proseguimento della seduta anche oltre l'orario di chiusura indicato nella convocazione, per la conclusione della trattazione dell'argomento in corso di esame all'orario di chiusura fissato. Sulla proposta possono parlare il Sindaco e un consigliere a favore e uno contro per non più di tre minuti ciascuno.
5. In tutti gli altri casi, sulla prosecuzione ad oltranza della seduta per l'esaurimento dei punti all'ordine del giorno decide, su proposta di un quinto dei Consiglieri, il Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri presenti, sentito il Sindaco, un Consigliere contro ed uno a favore per non più di tre minuti ciascuno.
Art. 34
<i>Diritti e doveri degli assessori</i>
1. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio comunale con funzione di relazione ed intervento, limitatamente alle materie di propria competenza ma senza diritto di voto formulando altresì proposte ed emendamenti.
2. Gli Assessori prendono parte alla discussione, nelle modalità e secondo la disciplina prevista per rispondere agli atti ispettivi e di indirizzo.
3. E' fatto obbligo agli assessori di presenziare alle sedute del Consiglio comunale qualora siano chiamati alla discussione di atti di rispettiva competenza, fatta salva la possibilità di delega ad altro componente della Giunta.
4. E' fatto altresì obbligo a tutti gli assessori di presenziare integralmente alle sedute relative ad atti fondamentali dell'Ente come disposto ex D.L.vo 267/2000 quali Linee programmatiche di mandato, stato avanzamento linee di mandato, bilancio preventivo dell'Ente, documento unico di programmazione, bilancio consuntivo, variazioni di bilancio in corso d'esercizio. Le assenze devono essere di volta in volta giustificate e di esse è data informazione al Consiglio per il tramite del Presidente in apertura della seduta consigliere.
5. L'assessore relatore dell'argomento inserito all'ordine del giorno è responsabile della proposta oggetto della competenza della delega conferitagli dal Sindaco.
Art. 35
<i>Proposte di deliberazione</i>
1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione concernenti le materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
2. Gli uffici comunali assicurano ai Consiglieri che lo richiedano il supporto tecnico necessario e la massima collaborazione nella predisposizione di proposte di deliberazione.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una

relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dai Consiglieri proponenti, è inviata al Presidente del Consiglio comunale, il quale la trasmette al Segretario Generale affinché acquisisca i pareri degli uffici competenti e ne informi la Giunta; i pareri degli uffici devono essere espressi di norma entro quindici giorni dalla richiesta.
4. La proposta di deliberazione, corredata dai pareri espressi dagli uffici comunali interessati, è trasmessa dal Presidente alla Commissione consiliare competente per materia che provvede a convocarla tempestivamente per la discussione della predetta proposta.
5. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio comunale, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunale comunica ai Consiglieri proponenti che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo.
6. Le proposte di deliberazione avanzate dai singoli consiglieri sono iscritte, dopo l'avvenuta discussione in commissione, all'ordine del giorno del Consiglio entro il termine di sessanta giorni dalla loro presentazione. La trattazione della proposta all'ordine del giorno potrà essere prorogata, dietro presentazione di richiesta debitamente motivata da parte del proponente. In ogni caso l'iscrizione all'ordine del giorno dovrà comunque avvenire entro 120 giorni dalla presentazione della proposta di deliberazione.
Art. 36
<i>Diritto dei componenti il Consiglio all'informazione</i>
1. I consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti, di tutti gli atti endoprocedimentali, nonché di ottenere tutte le altre notizie e informazioni in possesso dell'amministrazione, utili all'esercizio del mandato. Ai fini di garantire la miglior tutela dell'Ente nelle liti in potenza o in atto, i consiglieri comunali possono accedere ai pareri legali, di strutture interne all'uopo deputate o di professionisti terzi incaricati, solo tramite presa visione per consultazione. Essi, nei casi specificatamente determinati dalla legge, sono tenuti al segreto, e devono rispettare il divieto di divulgazione di dati personali.
2. Le richieste presentate per iscritto dai Consiglieri vanno indirizzate, anche a mezzo Posta Elettronica Certificata o apparecchio fax o strumenti telematici, al Presidente del Consiglio che le trasmette immediatamente al responsabile del servizio competente.
3. Il rilascio di copia di atto o documento deve avvenire entro il termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla richiesta, termine che può essere motivatamente differito dal dirigente del settore competente quando la richiesta comporta complesse ricerche documentali o si riferisce ad atti particolarmente complessi.
4. Per l'espletamento del loro mandato i Consiglieri hanno altresì diritto, previa richiesta inoltrata alla Presidenza del Consiglio comunale: - di accedere a tutte le sedi e strutture del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni; - di ottenere dalle aziende speciali, dai consorzi, dalle istituzioni e dagli altri enti che hanno una partecipazione del Comune nonché dalle società in cui il Comune abbia partecipazioni, tutte le notizie e la documentazione richiesta.
5. La presidenza del Consiglio comunale provvede a mettere a disposizione dei gruppi consiliari e dei Presidenti delle Commissioni permanenti l'elenco delle delibere di Giunta e delle determinazioni entro 3 (tre) giorni dalla loro approvazione.
6. Il diniego o il rinvio del rilascio della copia richiesta deve essere pronunciato dal

responsabile dell'ufficio con provvedimento motivato, ogni volta che risulti con ragionevole certezza che il rilascio delle copie venga richiesto per scopi diversi da quelli per i quali dovrebbe essere legittimamente consentito.

7. Il responsabile del Servizio interessato risponde disciplinarmente del mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

8. I componenti di pregresse gestioni hanno diritto di prendere visione, avere informazioni ed estrarre copia di atti e provvedimenti adottati, senza rimborso delle spese, quando in ordine a tali atti o provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrative, civili e penali degli stessi.

9. I componenti del Consiglio hanno altresì diritto di ottenere dal Comune copia della registrazione magnetofonica di una seduta del Consiglio.

CAPO VI

SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 37

Gestione della seduta – funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio, oltre quanto previsto dall'articolo 18 dello Statuto, mantiene l'ordine in aula, fa osservare il presente regolamento, concede la parola, la rifiuta e la toglie nei casi previsti dal regolamento e proclama il risultato delle votazioni.

2. Esercita in nome del Consiglio i poteri necessari al mantenimento dell'ordine in aula.

3. Ha facoltà di sospendere l'adunanza nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento e la scioglie nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per quelli previsti dal regolamento. In caso di sospensione, il Presidente comunica al Consiglio l'orario di ripresa della seduta

4. Nell'esercizio delle sue funzioni si ispira a principi di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei componenti e assicurare il buon svolgimento dei lavori consiliari.

5. Promuove i rapporti del Consiglio con il Sindaco, la Giunta, il Collegio dei revisori dei conti, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

Art. 38

Numero legale per la validità della seduta

1. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei componenti assegnati.

2. Non concorrono a determinare la validità delle sedute:

a) i consiglieri e il Sindaco tenuti obbligatoriamente ad astenersi ai sensi di legge e di statuto;

b) coloro che escono dall'aula prima della votazione.

Art. 39

Apertura dell'adunanza

1. L'adunanza del Consiglio si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

2. I consiglieri sono tenuti ad inserire la tessera personale di riconoscimento nel corrispondente dispositivo elettronico, estraendola all'uscita dall'aula. Il personale comunale all'uopo autorizzato provvede in via suppletiva.

3. L'adunanza è valida se è raggiunto il numero legale.

4. Il numero legale viene accertato mediante appello nominale da parte del Segretario comunale. La mancanza del numero legale comporta la sospensione della seduta per non più di un'ora.

5. Se il numero legale per la validità della seduta non sia raggiunto entro un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, la seduta medesima deve essere dichiarata deserta dal Presidente del Consiglio ed è steso verbale a cura del Segretario, indicando il nome degli intervenuti.

6. Il Presidente del Consiglio non è obbligato a verificare se il Consiglio sia oppure no in numero legale se non quando ciò sia richiesto da un componente che può richiedere la verifica del numero legale solo allorché il Consiglio stia per procedere ad una votazione, ma non interrompendo un intervento in corso. La verifica avviene, d'ordine del Presidente, mediante appello nominale ovvero accertamento delle presenze sulla base delle tessere inserite nel dispositivo elettronico. In quest'ultimo caso, il Presidente, a mezzo del personale comunale all'uopo autorizzato, verifica la corrispondenza tra l'effettiva presenza dei consiglieri e le tessere inserite.

Se a seguito della verifica risulta la mancanza del numero legale, il presidente del Consiglio può sospendere la seduta con un intervallo di tempo non superiore a quindici minuti. Ove il numero legale non sia raggiunto entro quindici minuti, la seduta medesima deve essere dichiarata deserta dal Presidente del Consiglio, il quale deve riunire il Consiglio non oltre i successivi quindici giorni.

I consiglieri che richiedono la verifica del numero legale sono conteggiati comunque presenti.

7. Qualora, in virtù dell'esito di una votazione, risulti la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara nulla la votazione e procede secondo quanto previsto dal precedente comma

Art. 40

Termine dell'adunanza

1. L'adunanza non può protrarsi, di norma, per più di cinque ore dall'inizio della seduta.

2. Al di fuori dei casi stabiliti dall'art. 33 commi 4 e 5 la Conferenza dei capigruppo può derogare alla disposizione di cui al comma precedente.

Art. 41

Designazione e attribuzione degli scrutatori

1. All'inizio di ogni seduta in cui sia prevista una votazione segreta, effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori.

2. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio componente, fra gli scrutatori.

3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente del Consiglio, che provvede a sostituirli

4. Le schede della votazione risultate regolari dopo la proclamazione dei risultati, vengono distrutte, a cura del Segretario

5. Le schede contestate o annullate sono invece vidimate da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

6. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.

Art. 42
<i>Sedute pubbliche</i>
1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche e vengono riprese con telecamere e diffuse sul sito internet del Comune di Piacenza.
Art. 43
<i>Sedute segrete</i>
1. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, quando si debbono trattare questioni concernenti persone, che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato e che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse, o si debba discutere di gruppi o imprese delle quali occorra tutelare la riservatezza può disporre la convocazione del Consiglio Comunale in seduta segreta.
2. Quando si passa dalla seduta pubblica a quella segreta, il Presidente invita il pubblico a lasciare l'aula consiliare. Il Segretario ed i suoi collaboratori sono gli unici soggetti, non rivestenti la qualifica di Consigliere, autorizzati a restare.
3. Nel verbale della seduta segreta occorre fare menzione della segretezza indicandone i motivi.
4. Il verbale della seduta segreta è custodito presso l'Archivio Comunale e non viene allegato agli atti della seduta. Tale verbale è sottratto al diritto d'accesso eccezion fatta per coloro che sono portatori di interesse giuridicamente rilevante di rango almeno pari ai diritti dell'interessato cui si riferiscono i dati personali contenuti in tale atto e per i Consiglieri comunali che sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.
Art. 44
<i>Deposito di atti e documenti</i>
1. Durante la seduta gli atti e i documenti sottoposti al Consiglio per il loro esame devono essere messi a disposizione dei componenti nell'aula di Consiglio.
2. Nel caso in cui non sia data ottemperanza alle prescrizioni indicate nel comma 1, ovvero gli atti non siano stati depositati entro i termini stabiliti, la questione iscritta all'ordine del giorno non può essere posta in discussione
3. Gli atti e i documenti sono consultabili da tutti i componenti del Consiglio nelle ore d'ufficio.
Art. 45
<i>Accesso nello spazio riservato ai componenti il Consiglio</i>
1. Durante le sedute del Consiglio nessuna persona diversa dai componenti, dai membri della Giunta e dei revisori dei conti, può avere accesso nello spazio ad essi riservato ad eccezione del Segretario, del personale di servizio, dei giornalisti e tecnici degli organi di informazione che siano espressamente autorizzati dal Presidente del Consiglio, nonché delle persone la cui presenza, a giudizio del Presidente del Consiglio, sia da ritenere necessaria per la trattazione di questioni iscritte all'ordine del giorno.
2. Durante le sedute è vietato al pubblico disturbare i lavori mediante uso dei telefoni cellulari.

Art. 46
<i>Indirizzi per le nomine, revoche e designazioni</i>
1. Entro 30 giorni dalla approvazione del documento contenente le linee programmatiche di mandato, il Consiglio comunale adotta, su proposta del Sindaco, la deliberazione contenente gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Sino alla adozione si applicano gli indirizzi previgenti.
2. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio, ad esso espressamente riservati dalla legge, in enti, aziende, istituzioni, organizzazioni e commissioni il componente vota un numero di candidati non superiore al numero dei rappresentanti da nominare e risultano eletti i candidati che hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti. Ove sia prevista espressamente la rappresentanza di candidati espressi dalla minoranza il Consiglio procede per l'elezione con voto limitato, a maggioranza semplice e su lista di candidati presentati rispettivamente dalla maggioranza e dalle minoranze. Nel numero spettante alle minoranze sono eletti i candidati proposti che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti si ha per eletto il più anziano di età.
Art. 47
<i>Comunicazioni e commemorazioni</i>
1. All'inizio della seduta, il Presidente informa il Consiglio delle giustificazioni fatte pervenire dai consiglieri assenti.
2. Il Presidente, il Sindaco o un rappresentante della Giunta ed i consiglieri comunali che risultino presenti in aula al termine dell'esame dei punti inseriti all'ordine del giorno della convocazione del consiglio comunale hanno diritto di svolgere comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Al termine delle comunicazioni il Sindaco o, in sua assenza, un componente della Giunta può intervenire per un tempo non superiore a dieci minuti.
4. Il Presidente del Consiglio comunale può svolgere commemorazioni.
CAPO VII
DISCIPLINA DELL'AULA
Art. 48
<i>Contegno del pubblico che assiste alle sedute</i>
1. Il pubblico che assiste alle sedute deve restare in silenzio, astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un comportamento corretto. Qualora taluno del pubblico tenga un contegno atto a turbare l'ordine, oltraggiando il Consiglio o alcuno dei suoi componenti, il Presidente del Consiglio ordina l'allontanamento dei responsabili dall'aula.
2. Qualora il contegno del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dell'adunanza, il Presidente del Consiglio, previo ammonimento, allontana il pubblico stesso e dispone che la seduta prosegua in sua assenza.
3. Per il servizio d'ordine nell'aula, il Presidente del Consiglio si avvale dell'assistenza del Corpo della Polizia municipale. La forza pubblica non può accedere nella parte dell'aula riservata ai consiglieri e agli

assessori, se non per ordine del Presidente del Consiglio e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta

4. E' fatto divieto al pubblico di portare bandiere, aste, cartelloni, striscioni ed altri oggetti simbolici usati nelle pubbliche manifestazioni e oggetti atti ad offendere.

5. Compete al Presidente del Consiglio autorizzare e regolare l'accesso all'aula per l'effettuazione di riprese televisive o di registrazioni radiofoniche, totali o parziali, delle sedute consiliari, fornendo preventiva informazione ai presenti in aula

6. Durante le sedute è vietato al pubblico disturbare i lavori mediante uso dei telefoni cellulari.

Art. 49

Tumulto in aula

1. Qualora per tumulti non sia consentita l'ordinata prosecuzione della seduta, il Presidente del Consiglio la sospende o la toglie. Qualora riescano vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi abbandona il seggio e la seduta si intende sospesa. Ripresa la seduta, che deve disporsi entro quindici minuti dalla sospensione, se il tumulto prosegue il Presidente del Consiglio toglie la seduta. In questo caso il Presidente riunisce il Consiglio entro i successivi otto giorni.

Art. 50

Comportamento dei componenti il Consiglio

1. Se un componente turba l'ordine della seduta o trascende nelle parole o nei gesti, il Presidente del Consiglio lo richiama all'ordine; ai consiglieri si estende il divieto di cui all'articolo 48, comma 4.

2. Ogni imputazione che possa ledere l'onorabilità, come pure ogni attacco a base di personalismi, costituisce violazione dell'ordine.

3. Il componente richiamato può chiedere la parola per dare spiegazioni al Consiglio per non più di tre minuti. Se il componente respinge il richiamo all'ordine, il Presidente invita il Consiglio a decidere con votazione senza discussione.

4. Qualora un componente provochi tumulti o disordini nell'aula o trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o impedisca l'esercizio delle funzioni del Consiglio, il Presidente può disporre, l'esclusione del componente dall'aula per il resto della seduta.

Ove il componente non si allontani dall'aula o vi rientri, lo stesso è espulso su richiesta del Presidente del Consiglio dal personale appartenente al Coropo della Polizia Municipale.

Art. 51

Redazione e approvazione processo verbale

1. Di ogni seduta e deliberazione sono redatti i processi verbali a cura del Segretario. Il verbale può essere redatto, sotto la responsabilità del Segretario, da altro dipendente comunale dallo stesso designato, anche mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.

2. Il processo verbale della seduta deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto di tutti gli interventi, il testo integrale del dispositivo del documento posto in votazione, le modalità e l'esito delle votazioni, con l'indicazione nominativa degli astenuti, dei consiglieri che hanno dichiarato di non partecipare alla votazione e dei contrari.

3. Nel verbale è altresì annotato se la discussione e le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e quale forma di votazione sia stata seguita.
4. Ogni componente il Consiglio ha diritto, in corso di seduta, che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo e delle precisazioni che egli ritenga opportune. Ha, inoltre, facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite proprie dichiarazioni.
5. Il processo verbale della seduta segreta è redatto in forma sintetica, senza particolari che riconducano alla persona di cui si è trattato o evidenzino le motivazioni della segretezza della seduta.
6. Il processo verbale della seduta, sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario, è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio per la sua approvazione ed è depositato in originale presso la Segreteria Organi Istituzionali, almeno tre giorni prima della seduta nella quale viene proposto per la sua approvazione.
7. Il processo verbale si considera approvato senza votazione se non vi sono osservazioni da parte dei Consiglieri Comunali presenti. Sul verbale i componenti e gli assessori possono proporre delle rettifiche. Gli interventi non possono superare i tre minuti. Occorrendo la votazione, questa ha luogo senza dichiarazioni di voto.
8. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, i verbali non sottoposti ad approvazione del Consiglio comunale sono depositati presso la Segreteria Generale e si intendono definitivi se, entro i successivi dieci giorni, nessun consigliere avanzi osservazioni. Ove ne pervengano, le stesse sono allegate, a cura del Segretario, al verbale cui si riferiscono, così reso definitivo.
CAPO VIII ESAME E DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI
Art. 52
<i>Ordine nella trattazione dell'argomento</i>
1. Nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno si procede come di seguito: a) discussione generale; b) discussione e votazione degli ordini del giorno; c) discussione e votazione degli emendamenti e subemendamenti alla proposta; d) votazione degli articoli o parte della proposta quando richiesto da un consigliere; e) votazione dell'intera proposta.
2. Sino alla conclusione della trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, il proponente può dichiararne il ritiro. In tal caso il Presidente del Consiglio dichiara immediatamente chiusa la trattazione dell'argomento.
3. Qualora siano iscritte all'ordine del giorno comunicazioni al Consiglio comunale da parte del Sindaco in ottemperanza a disposizioni di legge, Statuto o Regolamento, la trattazione dell'argomento si chiude al termine della comunicazione medesima.
Art. 53
<i>Discussione generale</i>
1. La discussione generale sull'argomento all'ordine del giorno si apre con la relazione del Sindaco o dell'assessore incaricato dal Sindaco o di uno dei consiglieri firmatari dell'argomento iscritto all'ordine del giorno o del/i relatore/i delle Commissioni consiliari. La relazione non può superare la durata complessiva di quindici minuti. In caso di relazioni di maggioranza e di minoranza di cui all'articolo 27, comma 5, il tempo complessivo sarà ripartito in parti uguali tra i relatori.

2. La discussione generale consiste negli interventi sulle linee generali dell'argomento da parte del/dei relatori e si conclude con la replica del/dei relatori, che non può superare i dieci minuti.

La discussione generale si conclude con la replica del Sindaco o dell'assessore incaricato e di uno dei consiglieri firmatari della questione iscritta all'ordine del giorno, che non può superare i dieci minuti.

3. Quando siano stati effettuati gli interventi da parte dei relatori e del rappresentante della Giunta, la chiusura di una discussione può essere chiesta in qualunque momento da cinque consiglieri, salvo il diritto dei già iscritti a parlare.

Il Consiglio delibera sulla proposta con votazione a maggioranza assoluta dei componenti, dopo gli interventi di un oratore contro e di uno a favore per non più di tre minuti ciascuno.

4. Dichiarata conclusa la discussione ed intervenuta la replica del relatore, non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto ad un componente per gruppo, ai componenti del gruppo misto ed al Sindaco per non più di cinque minuti, per motivare il loro voto o per dichiarare la loro astensione o non partecipazione, salvo il diritto di ogni componente di dissociarsi dalla dichiarazione espressa dal suo gruppo.

In caso di dissociazione, il componente deve esprimersi con voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo.

Nel caso di votazione a scrutinio segreto, il componente può ottenere la parola solo per motivare la sua astensione o non partecipazione al voto.

Art. 54

Facoltà di parola

1. Gli aventi diritto possono intervenire per la discussione generale, facendone richiesta al Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio concede la facoltà di parlare di norma secondo l'ordine di richiesta, salva la facoltà di cambiare l'ordine cronologico delle richieste.

3. Se il richiedente chiamato dal Presidente del Consiglio non risulta presente o rinuncia, decade dalla iscrizione.

4. Gli aventi diritto parlano dal proprio banco, in piedi, rivolgendosi al Presidente del Consiglio e al Consiglio.

I componenti per ragioni particolari possono essere autorizzati dal Presidente del Consiglio a parlare rimanendo seduti.

Nessun intervento può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad altra seduta.

Nessuno può interrompere l'intervento di altra persona, salvo per un richiamo al presente regolamento e fatta eccezione per il Presidente del Consiglio, il quale può intervenire per dare spiegazioni o chiarimenti. Le interruzioni di chi sta parlando, nonché le spiegazioni ed i contraddittori in forma di dialogo non sono consentiti.

Non è ammesso, neppure per fatto personale, ritornare su una discussione chiusa

5. La parola è concessa agli aventi diritto per non più di dieci minuti, secondo l'ordine in cui è richiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.

6. Ciascun componente può intervenire nella discussione generale una seconda volta per non più di cinque minuti, per precisare il proprio pensiero. E' nella facoltà del componente rinunciare al secondo intervento e prolungare il primo intervento.

E' altresì consentito al componente intervenire per fatto personale e per mozione d'ordine per un tempo non superiore a tre minuti.

7. Il Presidente del Consiglio, previo parere favorevole dei componenti la Conferenza dei capigruppo, che rappresentino almeno i due terzi dei consiglieri assegnati, può

proporre al Consiglio di fissare e ripartire il tempo di parola fra i singoli gruppi e la Giunta in vista dello svolgimento di una discussione.

Il Consiglio decide in merito senza discussione e la proposta deve essere approvata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

8. Il tempo massimo di intervento stabilito dal precedente articolo 53 comma 1, è raddoppiato quando la discussione riguardi le seguenti proposte di deliberazione:

- a) Statuto del Comune e relative modifiche
- b) Regolamento per il funzionamento del consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e relative modifiche
- c) criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi
- d) Documento Unico di Programmazione, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici.

9. Se il Presidente del Consiglio ha richiamato all'argomento in discussione un componente che tuttavia continua a discostarsene, può, a suo insindacabile giudizio, interdirlgli la parola per il resto della seduta su quell'oggetto.

Qualora il componente superi i limiti di tempo stabiliti, il Presidente del Consiglio lo invita a concludere e, se questi non lo fa, gli toglie la parola.

Art. 55

Presentazione, discussione e votazioni degli emendamenti e dei subemendamenti

1. Gli emendamenti sono proposte motivate di aggiunte, modifiche, soppressioni al testo del documento da porre in votazione.

2. I subemendamenti sono proposte motivate di modifiche agli emendamenti.

3. Gli emendamenti devono essere presentati, per iscritto, dai consiglieri, dal Sindaco o dalla Giunta prima che si chiuda la discussione generale

4. La Conferenza dei capigruppo, in relazione alla particolare complessità o importanza della materia, può fissare, con il voto dei suoi componenti che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Consiglio, per la presentazione degli emendamenti, un termine anticipato rispetto a quanto disposto dal comma 3.

La Giunta può comunque presentare emendamenti entro il termine di cui al comma 3. Analogamente possono essere presentati subemendamenti agli emendamenti della Giunta.

5. Non sono ammissibili emendamenti:

- a) aventi oggetto estraneo alla proposta in discussione,
- b) preclusi da precedenti decisioni del Consiglio adottate sullo stesso argomento nell'ambito della medesima seduta
- c) la cui adozione abbia per conseguenza una diminuzione delle entrate in precedenza deliberate
- d) la cui approvazione crei o aggravi l'onere per il Comune
- e) aventi tra loro un contenuto alternativo
- f) collegati in un rapporto di subordinazione

6. Se il componente che ha proposto l'emendamento o il subemendamento è assente dall'aula, l'emendamento o il subemendamento è dichiarato decaduto

7. Sull'ammissibilità degli emendamenti il Presidente del Consiglio decide inappellabilmente.

8. I subemendamenti possono essere presentati, nella forma di cui ai precedenti commi, prima che sia posto in votazione l'emendamento

9. La discussione sugli emendamenti e subemendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale. Sino alla conclusione della discussione generale il proponente può ritirare l'emendamento.

10. Al bilancio annuale e pluriennale e loro variazioni non sono ammessi emendamenti, tendenti a modificare le stime delle entrate o ad aumentare gli stanziamenti di spesa, senza contestuale diminuzione di altri stanziamenti. Non sono altresì ammessi subemendamenti.
11. Ciascun consigliere, il Sindaco o l'Assessore competente possono intervenire nella discussione per non più di cinque minuti. Le dichiarazioni di voto possono essere fatte dal Sindaco, da un componente per gruppo e da tutti i componenti appartenenti al gruppo misto. Sono ammesse dichiarazioni di voto dei componenti che intendono dichiarare il loro dissenso rispetto alle posizioni espresse dai rispettivi gruppi. Per le dichiarazioni di voto sono concessi tre minuti.
12. Chiusa la discussione, il Presidente del Consiglio mette in votazione prima i subemendamenti e poi gli emendamenti ai quali i subemendamenti si riferiscono.
13. Se i subemendamenti e gli emendamenti sono approvati, il testo del documento è posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovute all'approvazione degli emendamenti e subemendamenti. I subemendamenti, anche se approvati, decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti.
14. Nella votazione dei subemendamenti e degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi, poi a quelli modificativi, a partire da quello che più si allontana dal testo originario ed infine a quelli aggiuntivi. Non sono ammessi subemendamenti soppressivi dell'intero emendamento cui si riferiscono.
15. Se è proposto un solo emendamento e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo originario.
16. Il Presidente del Consiglio decide l'ordine delle votazioni secondo criteri di economia e di logica.
Art. 56
<i>Pareri dei dirigenti responsabili</i>
1. Qualora, nel corso della seduta, sulla proposta di delibera, vengano proposte ed ammesse modifiche sostanziali che richiedano, a giudizio del Presidente sentito il Segretario Generale, l'espressione di un nuovo parere, ex articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, il Presidente del Consiglio ne curerà l'acquisizione immediata, ove possibile, dai soggetti previsti dalla legge.
2. Se gli emendamenti proposti richiedano un esame di legislazione e giurisprudenza, che i dirigenti responsabili dei pareri di cui al comma precedente non possono effettuare all'istante, il Presidente del Consiglio dispone la sospensione o il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta.
3. Qualora l'emendamento interessi sia le entrate che le uscite del bilancio, e il dirigente, cui spetta fornire il parere di regolarità contabile, non sia presente in aula, il Presidente del Consiglio dispone la sospensione o il rinvio dell'argomento in discussione.
Art. 57
<i>Ordine del giorno</i>
1. Prima che si chiuda la discussione generale, ogni componente può presentare ordini

del giorno, depositando al banco della Presidenza il testo scritto e firmato. Ciascun componente può presentare, in qualità di primo firmatario, un solo ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno è una proposta con la quale si manifestano gli orientamenti e le opinioni del Consiglio sulla questione in discussione.
3. Non sono ammessi ordini del giorno: a) aventi oggetto estraneo all'argomento in discussione b) contrastanti con anteriori deliberazioni del Consiglio adottate nella seduta sull'argomento c) che riproducano sostanzialmente emendamenti o articoli respinti, d) che impegnino il bilancio comunale e) modifichino norme di funzionamento dei servizi e delle attività del Comune.
4. Sulla ammissibilità degli ordini del giorno il Presidente del Consiglio decide inappellabilmente.
5. Se il componente che ha proposto l'ordine del giorno è assente dall'aula, lo stesso è dichiarato decaduto.
6. Gli ordini del giorno sono trattati al termine della discussione generale. Il componente che illustra l'ordine del giorno, può disporre di un tempo non superiore ai cinque minuti. E' consentito a ciascun consigliere, al Sindaco e all'assessore competente, di intervenire sull'ordine del giorno per un tempo non superiore a cinque minuti.
7. Il Sindaco o l'Assessore competente può dichiarare di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione; se il proponente non acconsente si procede alla votazione.
8. Sino alla conclusione della discussione generale il proponente può ritirare o dichiarare di rinunciare all'ordine del giorno; in tali casi non si procede alla votazione.
9. Previo assenso del primo dei firmatari presente in aula possono essere presentati emendamenti. Essi sono esaminati e votati unitamente all'ordine del giorno.
10. Le dichiarazioni di voto possono essere fatte dal Sindaco, da un componente per gruppo e da tutti i componenti appartenenti al gruppo misto. Sono ammesse dichiarazioni di voto dei componenti che intendono dichiarare il loro dissenso rispetto alle posizioni espresse dai rispettivi gruppi. Per le dichiarazioni di voto sono concessi tre minuti.
11. Quando il Sindaco e la Giunta lo richiedano e tutti i presentatori acconsentano, emendamenti presentati su una proposta di deliberazione possono essere trasformati in ordini del giorno. Tali ordini del giorno sono posti ai voti prima della votazione finale della proposta.
Art. 58
<i>Questione pregiudiziale</i>
1. Prima che abbia inizio la discussione generale, ciascun consigliere può proporre questione pregiudiziale, ove ritenga che un argomento non debba trattarsi per specifici motivi.
2. Le questioni di cui al precedente comma 1 sono poste in votazione con precedenza su ogni altra votazione
3. Il Consiglio delibera a voto palese, sentito il proponente ed un componente contro, i quali possono intervenire per non più di tre minuti.
4. In caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale, dopo l'illustrazione da parte di un proponente di ciascuna di esse, si procede come previsto al precedente comma
5. La discussione non può proseguire se il Consiglio abbia respinto le suddette questioni.

Art. 59
<i>Questione sospensiva</i>
<p>1. Prima che abbia inizio la discussione generale, ciascun consigliere può proporre questione sospensiva, ove ritenga che un argomento debba essere rinviato al verificarsi di una condizione o scadenza.</p> <p>2. La questione sospensiva può essere proposta anche nel corso della discussione generale e per una sola volta, qualora essa sia basata su nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.</p> <p>3. Le questioni di cui al precedente comma 1 sono poste in votazione prima di procedere alla discussione della proposta nel merito.</p> <p>4. Il Consiglio delibera a voto palese, sentito il proponente ed un componente contro, i quali possono intervenire per non più di tre minuti.</p> <p>5. In caso di concorso di più proposte di questione sospensiva, ha luogo un'unica discussione con le modalità di cui al comma 4.</p> <p>6. La discussione non può proseguire se il Consiglio non abbia respinto le suddette questioni</p>
Art. 60
<i>Mozione d'ordine</i>
<p>1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale, volto ad ottenere che, nel modo di presentare, discutere ed approvare un argomento all'ordine del giorno, siano rispettate la legge ed il presente regolamento.</p> <p>2. Sull'ammissione o meno della mozione d'ordine si pronuncia il Presidente del Consiglio. Qualora la sua decisione non sia accettata da chi ha proposto la mozione, il Consiglio decide a voto palese, senza discussione.</p> <p>3. Verificata l'ammissibilità del richiamo, il Presidente concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.</p> <p>4. Gli interventi di cui al presente articolo hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.</p>
Art. 61
<i>Fatto personale</i>
<p>1. E' fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta, il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.</p> <p>2. Quando un componente o assessore domanda la parola per fatto personale deve precisarne la ragione nel termine di tre minuti. Il Presidente del Consiglio, ove ne ravvisi la sussistenza, concede la parola al richiedente, che deve contenere il suo intervento nel tempo massimo di tre minuti. Ove il Presidente neghi la parola e il richiedente insista, decide il Consiglio, a voto palese, senza discussione.</p> <p>3. La richiesta per fatto personale può essere avanzata in qualsiasi momento dell'adunanza</p>
CAPO IX
VOTAZIONI

Art. 62
<i>Votazioni per parti separate</i>
1. Quando il dispositivo della proposta o dell'emendamento o dell'ordine del giorno da mettere ai voti sia suscettibile di essere diviso in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo autonomo è ammessa la votazione per parti separate.
2. La votazione per parti separate può essere chiesta da ciascun componente prima dell'inizio della votazione che la motiva intervenendo per un massimo di tre minuti. Su di essa decide il Presidente del Consiglio sentiti gli uffici.
3. Al termine della votazione per parti separate si procede alla votazione finale del testo risultante.
Art. 63
<i>Correzioni formali</i>
1. Prima della votazione finale di un documento ogni componente può richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma e le modificazioni in sede di coordinamento del testo che appaiono opportune e proporre le conseguenti modifiche.
2. E' coordinamento formale la riformulazione dei rinvii interni, della numerazione degli articoli, la correzione di errori materiali e sintattici.
3. Il Presidente del Consiglio raccoglie i suggerimenti, ne formula un'unica proposta sulla quale il Consiglio comunale decide a voto palese senza discussione.
4. Il Presidente del Consiglio procede al coordinamento formale del testo approvato nel rispetto della effettiva volontà espressa dal Consiglio.
Art. 64
<i>Dichiarazione di Immediata eseguibilità</i>
1. Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di legge, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili nei casi di motivata urgenza, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 65
<i>Votazione palese</i>
1. Il Consiglio vota, di norma, a scrutinio palese.
2. La votazione avviene, per decisione del Presidente, mediante utilizzo di procedimento elettronico o per alzata di mano.
3. Nelle votazioni con procedimento elettronico che avvengono senza appello, è consentito un tempo di votazione non inferiore a dieci secondi e non superiore a trenta.
Art. 66
<i>Votazione per appello nominale</i>
1. Alla votazione per appello nominale si procede quando lo richiedano almeno tre componenti.

2. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere presentata prima che il Presidente abbia dichiarata aperta la votazione. Se tutti i richiedenti non sono presenti in aula al momento del voto, la richiesta decade.

3. Nella votazione per appello nominale, il Presidente del Consiglio indica il significato del "sì" e del "no" e dà corso all'appello da parte del Segretario comunale, in ordine alfabetico. E' fatta salva la possibilità di dichiarare l'astensione o la non partecipazione al voto.

4. Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di quelli che non sono risultati presenti.

5. Il componente esprime ad alta voce il suo voto.

6. Il Segretario, anche a mezzo di procedimento elettronico, prende nota dei voti espressi da ciascun consigliere. L'elenco dei votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso, viene riportato nel processo verbale.

Art. 67

Votazione per scrutinio segreto

1. Nelle questioni concernenti persone, la votazione è fatta per scrutinio segreto.

2. La votazione per scrutinio segreto avviene, di norma, senza appello nominale e mediante utilizzo di procedimento elettronico che assicuri la segretezza del voto.

3. Nella votazione per schede segrete, nei casi di elezione o designazione di nominativi, il Presidente del Consiglio chiarisce le modalità di votazione e ordina l'appello nominale. Esaurito l'appello ripete la chiamata di coloro che non sono risultati presenti.

4. Ad ogni votante è consegnata una scheda da deporre nell'urna ed il Presidente avverte del numero massimo di nominativi che vi possono essere iscritti.

5. Il componente esprime il suo voto deponendo nell'urna la scheda con scritta la parola "sì" o la parola "no" o con nessun segno o con il nominativo da eleggere.

6. I nominativi che fossero eventualmente contenuti nella scheda oltre il numero consentito, si avranno come non iscritti a cominciare, nell'ordine di scrittura, dal primo in esubero.

7. Il Presidente del Consiglio procede allo spoglio delle schede dando lettura dei singoli voti espressi. Gli scrutatori prendono nota dei componenti che partecipano alla votazione e degli esiti della stessa. L'elenco dei votanti e il risultato devono essere riportati nel processo verbale.

Art. 68

Componente inattivo nella votazione con dispositivo elettronico

1. Nella votazione con dispositivo elettronico i componenti che, pur avendo introdotto la tessera nel proprio terminale di voto, non esprimono alcuna opzione, si computano esclusivamente nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 69

Controprova nella votazione

1. La votazione è soggetta a riprova se questa è richiesta da almeno tre consiglieri immediatamente dopo la proclamazione del risultato o quando il Presidente reputi

dubbio il risultato.
2. Se rimane ancora il dubbio sul risultato, si procede all'appello nominale in caso di votazione palese, ovvero per mezzo di schede in caso di votazione per scrutinio segreto.

Art. 70

Divieto di parola durante la votazione e regolarità delle votazioni

1. Iniziata la votazione non è concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni di legge e di regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione in corso. Il Presidente del Consiglio, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

2. Qualora, svoltasi una votazione e prima della proclamazione del suo esito finale, gli scrutatori o i componenti segnalino eventuali irregolarità, il Presidente del Consiglio, apprezzate le circostanze e senza dar luogo a dibattito, può annullare la votazione e disporre l'immediata ripetizione.

Art. 71

Proclamazione del risultato della votazione

1. Il Presidente del Consiglio, terminata ciascuna votazione, ne riconosce e proclama il risultato con la formula "il Consiglio approva" o "il Consiglio non approva". In caso di parità di voti o qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta, la proposta non è approvata. Dopo la proclamazione del risultato della votazione non sono ammesse contestazioni sulla deliberazione .

2. Le deliberazioni sono adottate se ottengono la maggioranza prevista dall'articolo 25 dello Statuto, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.

3. Quando alla votazione si procede mediante schede, quelle che risultino bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

4. Nelle votazioni per scrutinio segreto, se il numero delle schede risulta superiore al numero dei votanti, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

CAPO X

FUNZIONE ISPETTIVA E DI INDIRIZZO

Art. 72

Presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni

1. Ogni componente ha facoltà di presentare, nell'esercizio della sua funzione di sindaco e di controllo, interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni intorno ad argomenti relativi all'amministrazione comunale o di rilevanza politica, sociale ed economica che interessino, anche indirettamente, la vita e l'attività del Comune.

2. Ogni interrogazione, interpellanza, mozione o risoluzione deve essere presentata per iscritto, senza motivazione, al Presidente del Consiglio, può essere sottoscritta da più componenti e deve concernere un singolo argomento.

Art. 73

Interrogazioni, interpellanze mozioni e risoluzioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta per iscritto all'Amministrazione per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
2. Un componente che intenda rivolgere una interrogazione deve indicare se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione sarà resa risposta scritta.
3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto all'Amministrazione circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale e di rilevanza politica, sociale ed economica.
4. La mozione costituisce un atto di indirizzo politico-amministrativo con il quale il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad adottare atti o iniziative che rientrino nella loro competenza amministrativa.
5. La risoluzione è il documento mediante il quale il Consiglio Comunale esprime posizioni, giudizi, valutazioni politiche relativamente a questioni di rilevante interesse pubblico che esulano dalla competenza amministrativa del Comune.
6. Il Presidente del Consiglio dispone tempestivamente, anche per via telematica, l'invio al Sindaco o all'assessore competente delle interrogazioni delle interpellanze, delle mozioni e delle risoluzioni.
Art. 74
<i>Risposta scritta alle interrogazioni</i>
1. Se i presentatori di una interrogazione richiedono una risposta scritta, questa è inviata dal Sindaco o da un assessore da lui delegato a ciascun interrogante, entro trenta giorni decorrenti dall'invio da parte del Presidente.
2. Qualora entro il termine di cui al primo comma non venga data risposta all'interrogazione, il Presidente del Consiglio comunale, previo assenso dell'interrogante, la iscrive all'ordine del giorno del Consiglio in una seduta dedicata alla trattazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni ed alla stessa viene data risposta orale.
3. Le interrogazioni con richiesta di risposta scritta non vengono inserite nell'ordine del giorno del Consiglio, fatto salvo quanto previsto al comma precedente.
4. Il Presidente del Consiglio comunale riferisce semestralmente al Consiglio in ordine alle interrogazioni a risposta scritta presentate dai consiglieri, evidenziando il rispetto o meno dei termini temporali di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 75
<i>Iscrizione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale</i>
1. Le interrogazioni alle quali si debba rispondere oralmente, nonché le interpellanze, le mozioni e le risoluzioni, sono iscritte tenendo conto dell'ordine di presentazione e di una opportuna ripartizione fra i componenti interessati. Sono iscritte, secondo il rispettivo ordine cronologico, dapprima le mozioni, poi le risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni
2. All'ordine del giorno della stessa seduta non possono essere iscritte complessivamente più di due atti ispettivi e di indirizzo sottoscritti dal medesimo consigliere.

Art. 76
<i>Decadenza delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni</i>
1. Se nessuno dei sottoscrittori è presente nel momento in cui deve svolgersi l'interrogazione, l'interpellanza, la mozione e la risoluzione, questa è dichiarata decaduta salvo il caso in cui taluno di loro abbia chiesto il rinvio dell'esame ad altra seduta o la sua assenza sia giustificata.
Art. 77
<i>Atti ispettivi urgenti</i>
1. Se un componente richiede, con congrue e comprovate motivazioni, che a un proprio atto ispettivo sia riconosciuto il carattere dell'urgenza, il Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo, può disporre che il medesimo sia iscritto all'ordine dei lavori della seduta successiva con priorità su ogni altro.
Art. 78
<i>Svolgimento congiunto di interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni distinte</i>
1. Le interrogazioni aventi lo stesso oggetto, o oggetti strettamente connessi, vengono svolte congiuntamente. Lo stesso vale, rispettivamente, per le interpellanze, le mozioni e risoluzioni. La discussione degli atti ispettivi e di indirizzo si svolge come previsto rispettivamente agli articoli 79, 80, 81 e 82 del presente Regolamento.
Art. 79
<i>Svolgimento delle interrogazioni</i>
1. Le interrogazioni sono illustrate per un tempo non superiore a cinque minuti. Alle stesse risponde il Sindaco o un assessore da lui delegato per un tempo non superiore ai dieci minuti.
2. L'interrogante può dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta e può motivare la dichiarazione parlando per non più di tre minuti. Qualora l'interrogazione sia stata presentata con firma congiunta, da più consiglieri, uno solo di essi può fare la dichiarazione.
3. Non è ammessa la discussione consiliare.
4. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata sottoscritta da più componenti, il diritto di svolgimento compete ad uno solo degli interroganti, come pure il diritto di replica. Salvo diverso accordo fra gli interroganti, si intende che tali diritti competono al primo firmatario.
5. Nel caso che l'interrogazione sia presentata da consiglieri di gruppi diversi, il diritto di replicare spetta ad un consigliere per gruppo per una durata non superiore a tre minuti ciascuno.
Art. 80
<i>Svolgimento delle interpellanze</i>
1. Il presentatore di una interpellanza ha la facoltà di illustrarla, parlando per non più di cinque minuti.

2. All'illustrazione dell'interpellanza segue la risposta del Sindaco o di un assessore da lui delegato per non più di dieci minuti.
3. Chi ha illustrato l'interpellanza può dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta e può motivare la dichiarazione parlando per non più di tre minuti.
4. Non è ammessa la discussione consiliare.
5. Nel caso in cui l'interpellanza sia stata sottoscritta da più componenti, il diritto di svolgimento compete ad uno solo degli interpellanti, come pure il diritto di replica. Salvo diverso accordo fra gli interpellanti, si intende che tali diritti competano al primo firmatario.
6. Nel caso che l'interpellanza sia presentata da consiglieri di gruppi diversi, il diritto di replicare spetta ad un consigliere per gruppo per una durata non superiore a tre minuti ciascuno.
Art. 81
<i>Svolgimento delle mozioni e delle risoluzioni</i>
1. Il primo firmatario illustra la mozione o la risoluzione per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Ciascun componente, il Sindaco o l'assessore competente possono intervenire nella discussione della mozione e della risoluzione per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Previo assenso del primo dei firmatari presente in aula, alle mozioni ed alle risoluzioni possono essere presentati emendamenti. Sugli stessi è ammessa la sola dichiarazione di voto da parte di un componente per gruppo e di ciascun componente il gruppo misto, per non più di tre minuti.
4. Terminata la votazione degli emendamenti e prima della votazione della mozione o della risoluzione, il Sindaco, un componente per gruppo e tutti i componenti il gruppo misto possono prendere la parola per dichiarazioni di voto per non più di tre minuti ciascuno.
5. Nel caso in cui due o più mozioni e/o risoluzioni siano trattate congiuntamente si procede ad un'unica discussione nel rispetto dei tempi di intervento previsti nei commi precedenti.
Art. 82
<i>Attuazione delle mozioni e risoluzioni</i>
1. Il Presidente del Consiglio tiene l'evidenza degli impegni connessi alle mozioni e alle risoluzioni approvate, le trasmette agli enti di cui le stesse eventualmente trattino ed informa delle eventuali scadenze i soggetti tenuti ad adempiervi, dandone comunicazione al Consiglio comunale.
Art. 83
<i>Status economico dei Consiglieri Comunali</i>
1. I Consiglieri percepiscono, ai sensi di legge, un gettone di presenza per la partecipazione al Consiglio e alle Commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima mensile prevista per il Sindaco.
2. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del Consiglio, delle Commissioni consiliari permanenti e delle Commissioni speciali, di indagine, di studio,

di garanzia e di controllo alle quali sono assegnati.
3. Sono giustificate, ai fini del presente articolo, le assenze dei Consiglieri per: a) l'esercizio di funzioni di rappresentanza legata alla carica o autorizzate dalla Presidenza del Consiglio; b) missioni legate alla carica; b 1) partecipazione all'attività di organi elettivi di altre istituzioni c) motivi di salute; d) lutti di parenti sino al 4° grado e di affini sino al 2° grado per la giornata delle esequie; e) contrarre matrimonio, per il solo giorno della cerimonia; f) nascita e matrimonio di figli, limitatamente alla giornata dell'evento; f 2) maternità e congedo parentale; g) partecipazione ad esami scolastici e professionali, limitatamente alla giornata in cui gli stessi vengono sostenuti; h) obblighi derivanti dall'applicazione di specifiche disposizioni di legge.
4. Le malattie e gli infortuni sono attestati da certificazione medica, mentre le visite mediche ed altri accertamenti sanitari dovranno essere debitamente documentati; le cause di assenza di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del comma 3 possono essere autocertificate dal consigliere.
5. Per le assenze di cui al comma 3 è fornita, entro i 15 giorni successivi alla riunione dell'organo collegiale, a cura del consigliere, adeguata documentazione all'ufficio competente per i conseguenti adempimenti.
6. Il Consigliere è considerato, ai fini della corresponsione del gettone di presenza, assente dalla seduta del Consiglio allorchè non sia presente almeno il 60% del tempo complessivo di svolgimento della seduta mentre è considerato assente dalla seduta delle Commissioni allorchè non sia presente almeno il 75% del tempo complessivo della seduta.
7. Il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi consiliari è corrisposto ai Consiglieri presenti anche in caso di seduta dichiarata deserta.
8. Ai Consiglieri che partecipano, nella stessa giornata, a più riunioni degli organismi collegiali individuati al precedente 2° comma, viene corrisposto, per ciascuna riunione e fermo restando il rispetto del limite minimo di presenza previsto dal 6° comma, un distinto gettone di presenza, ad eccezione delle sedute di insediamento per le quali viene corrisposto un solo gettone per tutte le sedute che si svolgono nella medesima giornata.
9. Ai consiglieri che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal territorio comunale, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e debitamente documentate. In caso d'uso del proprio veicolo, il rimborso avviene applicando l'indennità chilometrica prevista dalle tabelle A.C.I. vigenti al momento della liquidazione.
Art. 84
<i>Uso della sala consiliare</i>
1. L'utilizzo della sala del Consiglio comunale è riservato, in via prioritaria, alle attività del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo e delle commissioni consiliari.
2. La sala, compatibilmente con le attività di cui al comma 1, può essere utilizzata per incontri, riunioni e conferenze organizzate dal Presidente del Consiglio comunale, dal Sindaco, dai gruppi consiliari, dagli assessori, dal segretario generale e dal direttore generale, per l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.
3. Il Presidente del Consiglio comunale può consentire l'uso della sala, al di fuori delle

ipotesi di cui ai commi 1 e 2, per lo svolgimento di iniziative che rientrano nell'ambito delle finalità del Comune e decide sull'utilizzo della sala nei casi controversi.

4. La gestione dell'uso della sala e delle attrezzature ed apparecchiature ivi collocate, spetta all'Ufficio di cui all'art. 9. Per l'attuazione delle iniziative l'ufficio si avvale, ove necessario, del supporto e dell'intervento di altri servizi comunali.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85

Trasmissione del Regolamento ai Consiglieri Comunali

1. Copia del presente Regolamento verrà trasmessa ai Consiglieri Comunali risultati eletti a mezzo posta elettronica certificata unitamente alla notifica dell'atto di nomina.

2. Gli uffici preposti devono garantire la conoscibilità e la consultabilità del Regolamento in ogni momento.

Art. 86

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

2. Alla pubblicazione provvede il Segretario comunale o un impiegato comunale da lui delegato, che tiene un apposito registro cronologico sul quale annota le deliberazioni pubblicate, con l'indicazione del giorno di inizio e del termine della affissione.

Art. 87

Abrogazione di norme

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, adottato con atto del Consiglio comunale n. 74 in data 30 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 88

Entrata in vigore

1. Il regolamento del Consiglio avrà effetto a decorrere dalla elezione del Consiglio comunale successivo a quello in carica al momento della adozione del regolamento medesimo.

